

Addendum al Contratto Quadro del 24/6/2013

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, è stato sottoscritto in data 24/6/2013 un Contratto Quadro tra:

- Biomasse Olevano srl (C.F. – P.IVA 06694350965) con sede legale in Milano – via Gaetano de Castillia 6/A in nome del suo Presidente e Amministratore Delegato Bruno Covili Faggioli
- ForEnergy srl (C.F. – P.IVA 03001840044), con sede legale in Vigevano – via del Carmine 2/A in nome del suo Legale Rappresentante Luca Brindisi,
- Gruppo Mauro Saviola srl – Unità Produttiva di Radicofani (C.F. – P.IVA 02317900203), con sede legale a Viadana (MN) in Viale Lombardia n. 29 in nome del suo Legale Rappresentante Alberto Bottoli;
- IBL S.p.a (C.F. – P.IVA 04588630154), con sede legale in Milano - Piazzetta Guastalla 7, in nome del suo Legale Rappresentante Enrico Bonzano

Tale Contratto Quadro è stato dichiarato conforme dal MIPAAAF - DG PQA con nota Prot. 0040800 in data 9 settembre 2013.

PREMESSO CHE

- a) i soggetti sopraindicati il 26 giugno 2013 hanno stipulato il Contratto Quadro per l'approvvigionamento di biomassa legnosa, così come definita dal D.Lgs. 152/06 all'allegato X e s.m.i., ricadente nelle Tipologie III – IV di cui al DM 2 marzo 2010, finalizzata trasformazione energetica in energia elettrica attraverso impianti di potenza installata superiore ad 1 (un) MW e riconosciuti ai sensi del DM 2 marzo 2010, che si intende qui interamente richiamato.
- b) il suddetto Contratto Quadro è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: Orientamento dell'offerta alla domanda, garanzia della Sicurezza di approvvigionamento, Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi, tutela dell'ambiente, adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.
- c) L'articolo 15 del Contratto Quadro determina che qualsiasi modifica o integrazione al Contratto Quadro debba essere concordata e approvata per iscritto da tutte le Parti firmatarie.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

All'articolo 2 la frase «*“prodotto” o “prodotti”: biomassa legnosa, così come definita dal D.Lgs. 152/06 all'allegato X e s.m.i., ricadente nelle Tipologie III – IV di cui al DM 2 marzo 2010*» è sostituita dalla frase «*“prodotto” o “prodotti”: biomassa legnosa, così come definita dal D.Lgs. 152/06 all'allegato X e s.m.i., ricadente nelle Tipologie I-II-III-IV di cui al DM 2 marzo 2010*»

Articolo 2

Il contratto tipo di coltivazione e/o fornitura riportato in allegato al Contratto Quadro è integralmente sostituito da quello riportato in allegato al presente Addendum

Letto, confermato e sottoscritto.

Olevano di Lomellina, 31 gennaio 2014

Biomasse Olevano srl

Bruno Covili Faggioli




ForEnergy srl

Luca Brindisi



Gruppo Mauro Saviola srl

Alberto Bottoli



IBL spa

Enrico Banzano



BIOLEVANO



IBL



Allegato - Contratto tipo di coltivazione e/o fornitura

Ai sensi del Contratto Quadro per l'approvvigionamento dei biomasse legnose afferenti alle tipologie I-II-III-IV del DM 2 marzo 2010, finalizzate alla trasformazione energetica in energia elettrica, intercorrente tra BiOlevano, ForEnergy, IBL, Gruppo Mauro Saviola, sottoscritto dalle parti in data 24/06/2013

Venditore: *

Acquirente - Collettore: *

Trasformatore: *

Prodotto: specificare la tipologia di prodotto ai sensi del DM 2 marzo 2010, le specie interessate, gli assortimenti (legna o cippato)

Durata: deve essere indicata la durata del contratto

Quantitativo di prodotto: espresso come tonnellate/anno o come tonnellate per ettaro. Nel secondo caso dovranno essere indicati gli ettari oggetto del contratto

Prezzo:*

Modalità di resa del prodotto:*

Modalità di pagamento:*

Penali:*

Tracciabilità: deve essere obbligatoriamente previsto il rispetto dei dettami del DM 2 marzo 2013 in materia di tracciabilità, mediante adesione al sistema di gestione della tracciabilità sviluppato dal collettore e dal trasformatore.

Qualità del prodotto: il prodotto deve essere classificabile come biomassa vergine o come scarto di trasformazione di biomassa vergine sottoposto a sole lavorazioni meccaniche. Il prodotto deve presentarsi privo di impurità. È previsto il controllo della qualità del prodotto e dell'umidità.

Condizioni generali: al presente contratto si applicano tutte le previsioni del Contratto richiamato in epigrafe e di tutti gli addendum contrattuali. Il contratto è riportato in allegato al presente contratto e costituisce parte integrante del medesimo. Le condizioni del Contratto quadro si applicano, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 102/2005 anche nei confronti dei produttori non aderenti alle organizzazioni stipulanti il Contratto e a singoli produttori non firmatari del suddetto Contratto Quadro.

Sanzioni: Il mancato rispetto delle condizioni espresse nel Contratto Quadro, in quanto violazione di grave importanza, determina l'applicazione degli art. 1453 e 1455 del codice civile e determina il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Recesso: ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 102/2005 ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.

** Elemento da definire in sede di stipula dei singoli contratti di coltivazione e/o fornitura*

Letto, confermato e sottoscritto.

Olevano di Lomellina, 25 febbraio 2014


Biomasse Olevano srl

Bruno Covili Faggioli



ForEnergy srl

Luca Brindisi



Gruppo Mauro Saviola srl

Alberto Bottoli



IBL spa

Enrico Banzano